

70  
12-1-117  
Copia

In dei noe amen

Anno à Circumcisione ejusdem millesimo sex-  
centesimo trigesimo; Die vero decima no-  
na mensis Maii ejusdem anni. Indictione  
octava. Actum in oppido Intermesuli, et  
proprie in Domo R. sacerdotij P. Dominico  
Antonio de Lucio, juxta suos fines Regnar-  
um in nobis Invicibus, et Sereniss. Inchyto Dno  
nostro P. Carolo Ferdinando ab Austria, Dei gratia  
Rege Castellae, Aragonum, Urbisque Siciliae, Hierusa-  
lem, Ungariae, Palmarum, Croatiae, et quorundam  
ejus Regnorum, ac Hispaniarum, et Indiarum  
Monarcharum, anno vigesimo quarto, et divina  
favente Clementia Romanorum Imperator  
Semper Augustus, anno vigesimo. Nos Joannes  
Scartella de Montorio Regius Iudex libera-  
tus ad Contractus. Joannes de Fabritiis loci  
ejusdem publicus per totum hoc Regnum Re-  
gum. Notarius. Et Regis infrascripti R. C.  
Clerdos P. Bernardus Zabbarelli, etc.

di. 15. 1601

Mag. P. Dominicus Antonius de Lucio Oppidi Inter  
mesuli, et Dionysius P. Donatus Antonius Sabba-  
tini, et Dominicus de Julio Paccarella. de  
Betra Cameria. Viri, reverendi omnes, ad hoc ha-  
biti, vocati, specialiterque rogati, presentibus  
jus publici Instrumenti tenore dicimus, declara-  
mus, omnibusque notum facimus, indubieque  
testamur, qualiter die, mense, et anno predicto.  
In nobis quorum supra Reg. Iudicij, Notarii, et  
Testium presentie. Constituti personaliter infra  
Partes Mag. Francisci de Marco odierno Ca-  
merario Terrae Intermesuli, Dominico Alfon-  
si, et Francisko de Talisio Massariis dictae Uni-  
versitatis, agentibus, et intervenientibus ad in-  
frascripta omnia, et singula pro seipsis, eo-  
rumque successoribus in officio, predicto, et pro  
parte <sup>partes</sup> Universitatis Intermesuli parte ex una.  
Necnon Mag. Matteo de Martino odierno Ca-  
merario Universitatis Terrae Betre Camerie,  
Francisco Sabbatini, et Antonio de Donato Ma-  
sariis dictae Universitatis, similiter agentibus, et inter-  
venientibus ad infrascripta omnia, et singu-  
la pro seipsis, eorumque successoribus in officio  
predicto, et pro tota Universitate dictae Terrae  
Camerie parte ex altera. Quae quidem  
partes

partes, sponte afferuerunt coram nobis, ut sup.  
Jan. de sig. vulgari dicitur loquendo ad iudicio  
rem omnium intelligentiam. Come lo stesso qual  
fordeci del mese di giugno dell'anno prossimo  
tra corso 1529. esse Parti per accordo fatto  
col ditto consenso delli Parti sig. Tuggeppant.  
Massei avvocato della Vnità di Intermezzoli,  
e di Pierantonio Corradi avvocato dell' Uni-  
uersità della Pietra Camela, ambedue della  
Città di Seramo, sopra le differenze, che fra  
esse Vnità vertivano circa il legnare, e pagare  
lanc nelli territorj promissuri, alla presenza di  
sig. Judice di vicaria P. Pietro Carlei della terra  
di Montorio allora capo di Quora della Reg. Au-  
dienza di Seramo, che sopra la faccia del luogo  
controversito per fatto si era per dare efe-  
cazione alle provisioni del S. R. espedita ad  
istanza dell' Vnità della Pietra Camela, se ne sti-  
polasse per allora albarano per mano dell' atua-  
rio della Reg. Audiencia di Seramo del tenor se-  
guente l. 3. adi quattordici del presente mese  
di giugno dell' anno corrente 1529. in questa ter-  
ra di Panostoriano, ed in presenza del sig. Ju-  
dice di vicaria P. Pietro Carlei capo di Quora

in questo  
anno del  
26/6/1728

Folio 11.  
Allegato  
Pietro Carlei

HE 11820 06  
TRA BUARCE  
CON DENTRO  
INTO CON  
GRADITO

Dalla Reg.<sup>a</sup> Audienza di questa Provincia, re-  
sidente in Teramo, e dalla medesima special-  
mente Delegato in osservanza di Provisioni  
del Sacro Reg.<sup>a</sup> Consiglio spedite in data de un-  
deci del mese di Dicembre del prossimo caduto an-  
no 1728. in banca del mag.<sup>r</sup> Giacomo Prigolo Au-  
suario, firmate dal sig. Consigliere P. Giacomo  
Salerna Comisario della causa, e dal scrivano To-  
maso Prigolo, ad istanza del M<sup>re</sup> M<sup>re</sup> d' Interme-  
soli della Terra di Pietra Camela, seu Camera  
nella causa civile, che tiene col M<sup>re</sup> M<sup>re</sup> d'  
Intermesoli, come dagli atti, quibus ff. Per-  
sonalmente costituiti presso gli atti di detta  
Reg.<sup>a</sup> Audienza, s'è tenuto appresso di me. sol.  
scritto ordinario Maffiodati della medesi-  
ma Filippo di Ferrante. Cam.<sup>e</sup>, Paolo d'Antonio,  
e Tom.<sup>e</sup> di Giuseppe Maurizio Maffari di d. Terra  
di Pietra Camera da una parte = E Giuseppe  
Cerberini Cam.<sup>e</sup>, Pietro d'Ant.<sup>e</sup>, e Domenico  
d'Alfonso Maffari di d. Terra d'Intermesoli  
dall'altra parte, l'uni, e l'altri intervenienti  
alle cose infra scritte in virtù di facoltà ad essi  
rispettivamente concessa in publico, e genera-  
le par

13.

le parlamento, more solito celebrano per l'as-  
sistenza, e per fare con atto a beneficio delle  
loro Vnità per la sudeta lite civile, accomodò di  
essa. In primo luogo li sudesi del Governo, et  
altri Cittadini della Pietra Amerina, s'innon non  
vi sed omni neliori modo con giuramento  
facti afferiscono in presenza di d. sig. Caporuo-  
ta Reputato, di me sud. scrivano Mayrodotti,  
e de sotto uniti Testimonj al presente atto speci-  
almente chiamati, come essendosi per il tempo pas-  
sato intesi gravati dalle Vnità, e Cittadini d'Inter-  
meoli, e Turbati nel possesso del jus di legnare,  
ed erbare nelle selve, e Luoghi rispettivamente espressi  
si negli Audi solennemente celebrati, uno nell'  
anno mille ~~secento~~ <sup>1398</sup> ottantotto, e proprio nel  
giorno di vie. di novembre, e l'altro nell'anno  
mille seicento trentasei sotto il giorno primo  
Febriaro per esse due Vnità accettati, e Confirma-  
ti, e poi anche corroborati con decreto di detto  
S. C. in data de ventisei del mese di Giugno di  
d. prossimo caduto anno 1528. per cui avendone  
essi del Governo, e Cittadini della Pietra Amerina  
fatto ricorso in d. S. C. C. nel quale fecero ista

31/11  
1398

12/1  
1636

1700

ordinarsi, che fossero mantenuti nel sudetto pos-  
sesso con prendersi informazione dell'assentati,  
e re presagli comessi da detti Gradini d'Interme-  
soli, da detto S. R. C. si spedirono le sud. Provisio-  
ni, ordinanti auditis partibus, che le sud. Uni-  
versità di Pietra Cameria, ed Intermesoli non  
si turbino nel possesso de' Territorj, e luoghi, de-  
scritti nelli predetti Laudi, tanto dell'anno 1388.  
quanto dell'anno 1636. anche per esecuzione.  
del Decreto interposto dal Sig. Commissario della  
Causa sotto il d. giorno ventisei di mese di Giugno  
del sudetto anno 1528., e che tutte le cose fatte in-  
novate contro la forma di d. Decreto si riducano  
ad pristinum, e che si prenda informazione da  
detta Reg. Aud. delli sudetti assentati, ed inno-  
vazioni per poi trasmeterli al Sig. Commissario  
della Causa ad finem providendi. Et essendosi  
per parte dell'Unità pred. di Pietra Cameria pre-  
sentate dette Provisio[n]i nella sudetta Provincia  
l'Audienza, dalla medesima se n'è commessa l'ese-  
cuzione a d. Sig. Capodi Buova colla facoltà di  
dare e fruire l'ordini nel detto d. d. d. d. d.

4.  
ni per l'integrale osservanza di dette  
Provisioni; Ed essendosi per detto effetto, ne  
giorni passati conferito d. sig. capo uota  
in questa terra di fare Adriano Comicino, ed  
indiferente luogo a detta Vnità di Pietra  
Cameria, ed Intermesoli per mandare in ese-  
cuzione le provisioni sudette; Ed essendosi  
da d. sig. capo di Cuota stimato necessario por-  
tarsi prima di ogni altro sopra la faccia delli  
luoghi, e propriamente in quelli controversi  
per parte dell'una, e l'altra Vnità, perciò le  
vi giorno di Lunedì tredici del mes. presente  
mese di Giugno, ed anno corrente 1529. dedicato  
alla festività del glorioso Sant'Antonio da  
Padova, essendosi d. sig. capo di Cuota coll'as-  
sistenza di me fesso scritto ordinario Mastioda-  
ti, e di un scrivano di d. Reg. Aud. Justinio  
Ferrajolo, come ancora di essi Amministrato-  
ri di d. Vnità, e loro fisadivi, coll'interven-  
to de loro Mag. avvocati rispettivamente da  
esse Vnità chiamati a assistere, e difendere re-  
spettivamente le di loro ragioni, portato ne fuo-  
Luoghi, come sopra controversi, quali essendo

si uno per uno visti, offerbati, e riconosciuti,  
coll'assistenza ancora di diverse persone di  
questa sudetta terra di Fano, e di altri luoghi  
gratifiche di quelli, come sopra controvertiti,  
e perche non si pote' dilucidare, e verifica-  
re la totale identità di alcuni di detti luoghi  
rispetto ai segni dati, e descritti in detti laudi,  
circa lo segnare, e pacere, per tanto sopra  
la suddetta faccia del luogo, e luoghi, così essi Ammi-  
nistratori, e Cittadini della Pietra (ancora, co-  
me essi Amministratori, e Cittadini d'Inter-  
mesoli concordemente stabilirono in pre-  
senza di d. sig. Caporota, e di noi infra scritti  
Mastrodotti, e scrivano, col consiglio de sud.  
loro Mag. Avvocati, di volere nuovamente  
aggiustare, e concordare tutte, e qualsivogha-  
no loro differenze, e liti tra di essi vertenti,  
per li sudetti luoghi, su di erbare, e segnare,  
e ciò per evitare non solo li grandi dispendij,  
che per esse liti potrebbero accagionarsi alle di  
loro rispettive Unità, ma molto più per evi-  
tare i gravi danni, ed inconvenienti, che potes-  
sero nascervi, e stabilire una perpetua, e  
sana pace, e quiete fra esse Unità, e loro Cit-  
adini

5.  
dini; Perlo che essendone rimasti in tale ap-  
puntamento; oggi sud. giorno per mandarlo in  
esecuzione, personalmente costituiti come sopra.  
L'infra scritti Amministratori dell'Unità di  
Pietra Cameria da una parte, e l'Amministra-  
tori d'Intermesoli dall'altra parte, sponendosi  
non vi è al sud. giuramento, ut supra, in pri-  
mo luogo ratificano di nuovo, confermano,  
ed emologano tutti, e due li sudetti Laudi, e  
evogliono, e promettono, ed in forma va-  
lida solennemente si obligano di osservare,  
e far osservare ad unquem, ed in tutte le loro  
parti, e condizioni li sud. due Laudi, e quanto  
in essi contengono, giusta la diloro serie, conti-  
nenza, e tenore, di modo che abbiano di  
presente, et in perpetuum il diloro vigore,  
senza che mai possa opporvisi cosa alcuna, e  
però il sud. di Legnare, che l'Unità, e  
Citadini della Pietra Cameria tengono nel  
leselve, e luoghi deserti, ed altri boschi  
di d. Unità d'Intermesoli, siccome si con-  
tiene nelli citati Laudi, per maggior chia-

rege de medesimi amendue esse Parti, ut supra  
constituisse di commune consenso dicono, e dichiara-  
1. rano, che abbia intendersi, siccome s'intende  
nella seguente maniera; Che essa Unita,  
e Cittadini della Pietra Ameria, possano leg-  
nare nella falda della Montagna detta d'In-  
termejoli, e propriamente da dove comincia  
la felva, e boschi fino alla strada, che comincia  
alla Fungara, seu Padula, e Cala nella  
Contrada detta delle Lame, e risale alla Con-  
trada detto dello Bajceto, e va' alla Contra-  
da di Valle, seu Valle, ed indi conduce, e tira ver-  
so Fano, verso Chiarino di Montagna, e ver-  
so il Poggio Camonte, di modo tale che essi  
Cittadini di Pietra Ameria, da detta strada,  
e luoghi designati, per fino alla ~~falda~~ falda  
della Montagna, ove comincia detta felva,  
e boschi possano legnare in ogni tempo con  
l'infrazion de condizioni 13. Primo, che negli  
mesi dell'anno Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,  
e Agosto non possano trasportare legna  
e chi loro giusti, cioè traghare, e staccina-  
re legnami di qualsivoglia sorte per li luoghi  
de prati.

de prati, e seminati, acciò non inferisca  
 alli medemi danno alcuno, però, che possano  
 essi Cittadini della Pietra Cameria portare le  
 grasse per la strada di detti prati solamente  
 in collo, e colle forme d'animali da vaticca, e che  
 portando in detti mesi vietati legna colle tra-  
 ghie, e trascinini per detti prati, e seminati, deb-  
 biano essi della Pietra Cameria non solo pagar  
 il danno alli Padroni danneggiati previo appre-  
 tio facendo per duos expertos, ma ancora che  
 debbiano incorre alla pena di cartini quinde-  
 ci per ciascuna volta Marchionali Camerati  
 Secondo, che essi Cittadini di Pietra Cameria,  
 non possano in detti cinque mesi tagliare ar-  
 borì di veruna sorte, che tagliandosi possano  
 cadere sopra i sudetti prati, e seminati sotto  
 l'istessa pena = Terzo, che in tutti gl'altri mesi  
 dell'anno possano a loro piacere trasportare  
 legna colle traghie, e trascinini per sop: i pra-  
 ti falciati, e non sop: dei seminati = Quar-  
 to, che essi Cittadini di Pietra Cameria volen-  
 dono trascinare, e portar colle traghie, legna  
 e legnamini luoghi, per li quali in nessun

Conto possa dannificarsi i Prati, e Seminati,  
ancor che fosse de sudetti lingue mesi, come sopra  
vietati, possano a loro arbitrio farlo = Quinto,  
che per essi della Pietra Cameria si possano  
tagliare li legnami vicino de Prati dopo falci-  
ciati = Sesto, che non possano essi Cittadini  
di Pietra Cameria, ne debbano avere Jus  
veruno di far pascolare i diloro animali  
in detti luoghi di legnare, a riserva di quelli,  
che portano per far trasportare li legnami  
colli diloro allievi se li tenessero = Settimo,  
che fuori de sud. lingue mesi possano farli  
pascolare anche sopra de luoghi de prati  
falciati, dentro de sud. lingue mesi però, non  
possano, ne debbano farli uscire al pascolo fuo-  
ri del Bosco, e selve, e contornandosi s'in-  
corre nella pena di sopra descrita = L'oper-  
che in detti luoghi di sopra descritti alcuni  
Cittadini di essa Pietra Cameria possedono cer-  
ti prati, e luoghi seminatorij, perciò li Cita-  
dini dell'Unità d'Intermesole non possano, ne  
debbono danneggiarli in qualunque tempo  
sotto l'istessa pena di pagare l'istessi quindi =

Li alla

ci alla Camera Marchionale, e rinfrancare  
 il danno al Padrone dannificato, proprio appre-  
 tio, ut supra. = Rispetto al Jus di erbare, che  
 essi Cittadini di Pietra Camera tengono ad in-  
 vicem colli Condini d'Intermesoli, siccome sta  
 descritto nei predetti Laudi debbono intender-  
 si, siccome ambedue esse Parti vogliono,  
 che s'intenda l'3. = Primo, che li Cittadini  
 dell'una, e l'altra Vnità possano far pascola-  
 re i loro animali, eccettuati quelli di rapa  
 nel pascolo Comune dentro i luoghi, e Con-  
 fini descritti nelli sudetti Laudi, cioè dalla  
 Ama del Castello Raimonte, dalli limiti di  
 Vallegraja, dalli limiti di Foga di Roja, dalli  
 limiti di piedi li Cipetti, dal Riooloroso fi-  
 no al Rafino restino Comuni = Secondo,  
 che essi della Pietra Camera possano far  
 pascolare promiscuamente, e vicinare col-  
 li sudetti loro animali cento canne circum  
 circa verso li luoghi confinanti colli Vnità  
 d'Intermesoli, di numerarsi dalli due sem-  
 melle di foras, pagheranno la croce, scilicet ad  
 un mulo = Terzo, che

quelli dell'Unità d'Intermesoli possano pascola-  
re promiscuamente, e vicinare come sopra per  
l'istessa distanza di cento canne, da numerarsi  
dall'istessi termini con croce signati verso la  
Terra di Pietra Camera, dichiarando ancora  
effe parti, che dall'io Clerico verso la d. Pie-  
tra Camera, allo colle della Salsa verso la Pie-  
tra pred.; dallo lembe da piedi delle fosse, dalle  
vene della fonte del Valzo, dalla Cracera del pia-  
no del Leggero delli abbeati, da pechio roton-  
do verso la biera predetta, Restino pascoli  
all'nomini dell'istessa Pietra, e l'nomini d'  
Intermesoli in detti luoghi, avendo alcuni  
pepi di terra possano andare a lavorarli col-  
li Bovi, et in quelli pascere, con dichiarazione  
parimente di poter vicinare dalla Cracera,  
seu Pechio della Croce, in sopra similmente  
per cento canne ad invicem. E rispetto alla  
Contrada di Camera resti nel modo, e forma  
descritta nelli Laudi; E così confermando come  
sopra quanto sta descritto, e minutamente de-  
signato in d. Laudi, vogliono, e dichiarano che  
il d. più di sopra espresso l'intenda aggiunto per  
maggior

8.  
maggior spiega di detti Laudi, senza che da  
essi s'intenda inferito il minimo pregiudizio, per  
esserli il tutto stato aggiunto, e spiegato da com-  
mune consenso coll'assistenza, e consiglio de' sud-  
detti Mag. Avvocati, assistenti, ed intervenien-  
ti al presente atto, il quale amendue esse Par-  
ti promettono, et in forma valida, solenne,  
s'obligano col sud. giuramento, ut supra di  
osservare, e far osservare nella conformita,  
che in esso sta descritto, e spiegato, e per mag-  
gior di loro cautela rispettivamente voglio-  
no, siccome promettono, et obligano, et  
supra, che il presente atto se ne stia per pu-  
blico Instrumento di ratifica ad ogni doman-  
da, e semplice richiesta di ciascuna di esse  
Unita, e suoi Amministratori, e che frattanto  
che il presente vaglia, come se fosse publico,  
e solenne Instrumento in forma valida, et solato.  
Per le quali cose da osservarsi, esse Parti, come  
sopra testificano, obligano se stessi principaliter,  
et in solidum de iud. act. c. lanti, e futuri, e

redi, e Successori, e colla offensione di Reca-  
rio, e patto de' sapendo ubique omni modo  
rinunciando a tutte, e qualsivogliano ragioni,  
che a loro favore, et a ciascuna di esse. Non po-  
teffero spettare, ed in qualsivogliam maniera  
spettasse avverso il presente atto, il quale vo-  
ghiono, che abbia il suo valore, et iudicia of-  
feranza, senza opporervi: eccezione alcuna,  
quia sicq; E cosi con giuramento Solemnemen-  
te si obligano, e promettono nomine earum  
Uniusq; et in fede + segno di Croce del suo. Filippo  
di Ferrante Cam: di Pietra Camera di Con-  
ferma, e s'obliga come sopra. + segno di  
Croce del suo. Paolo di Ant: Masaro Priota, che  
Conferma, e s'obliga come sopra. + segno di  
Croce del suo. Tom: di Tuzze e Maorizio Masar-  
o, che Conferma, e s'obliga, ut supra + segno  
di Croce del sudetto Tuzze e Cherubini Cam:  
d'Intermeoli, che Conferma, e s'obliga come  
sopra + segno di Croce del sudetto Pietro di  
Ant: Masaro Priota, che Conferma, e s'obliga  
come sopra + segno di Croce del suo. Tom: di An-  
tonio Masaro Priota, che Conferma, e s'obliga, ut supra  
+ segno di Croce del suo.

Lo Pri.

9.

Io. Gio. Martinelli Scrip. de. di Jano  
no fui credente Testimonio = Io. P. Matteo Mar-  
tinelli uno Testimonio = Io. Francesco Cucotti  
Sono Testimonio = Io. Carlo di Po. Carlo  
no Testimonio = Carley = Saviani di Quanus =  
Terrajstus Verico = Et ad oggetto di perpe-  
tuare in memoria di detto acconto nella  
forma espressa, convenuta, e patuita,  
in detto Albarano, il quale si potrebbe in  
pe. dipendere col passaggio da un Amminit-  
tore all'altro, abbiano stabilito di forma-  
re publico Instrumento di ratifica dell'in-  
serzione del Albarano sud: e quelle rati-  
ficare, accedere, confermare, et emologare,  
con tutte le sue solennità, e clausole, e rinun-  
cie necessarie; quindi e, che spontaneamen-  
te, e non per forza alcuna, o dolo, ma con o-  
gni miglior modo, e forma per loro stessi,  
e qualivoglia di essi, e loro successori nell'of-  
ficio sud: come in nome, e parte di tutti i loro  
Citadini, emologano, confermano, e ratificano  
con loro giuramento factij Corporaliter scrip-  
turij unicuique ipsorum delato il preinserto  
Albarano nel principio, nel mezzo, e nel fine

singula singulis referendo promittunt, et se-  
tenentur. Et obligant ad unquam observare,  
et far observare. Inviolabilmente, et a quibus  
non consenti venire per quavis oghia  
causa, quavis, o colore, sotto le pene, et  
giuram. infra. Primo, che l'Albarano  
no sud. è relativo, e viene quasi appoggiato  
alli laudi, che sopra le narrate differenze,  
furono emanati ano nell'anno 1388, e l'  
altro nell'anno 1620. richiamandosi nel  
corpo di esso Albarano, li medesimi vo-  
gliono anche esse Parti, che col prete-  
so di futuro tempo di far quelli ad  
unquam observare non abbiano esse in-  
versità a prender motivo di nuova lite,  
ma che questa debba affatto restare tronca-  
ta col presente. ~~Instrumento~~, ~~in~~ ~~den-~~  
~~cia~~ ~~particolare~~ ratificare, analogo-  
re, e confirmare detti laudi, le di cui copie  
sono del tenore seguente. V. 3. Copia della  
sentenza data dal Conte di Manupelle per l'In-  
versità di Pietra Camela, et Intermediari  
falsas

1288/1388  
LAUDI  
le di cui  
copie sono  
in nelle  
SENTENZA  
Conte  
Manupelle  
1388

John Knappe

LAUDE  
31/1/1388

LO.

Ambrase  
Cane 1388

facta a s. gmbre 1388-13. P. Plum Inspecta ista  
 veritatij informatij informatij omnibus supra  
 dictij, prout in forma in presenti diffinitivz sen-  
 tentij ~~in presentibus~~ particulariter deno-  
 tatur. In p: 13. quod Homines Casalis Petrij  
 predictij non debeant ~~ne~~ neque de die, neque  
 de nocte in pratis Hominum Casalis Inter-  
 mesuli ad incidendos fagos, neque alia ligna  
 ullo unquam tempore, et in dictij pratis dan-  
 num aliquod inferre neque cum personis, ne-  
 que cum animalibus quibuscumque, nisi sint  
 de voluntate Patroni = Dicti vero Homines  
 Casalis Intermesuli supradicti non debeant  
 damnum aliquod inferre neque de die, ne-  
 que de nocte ipsis Hominiibus Casalis Petrij  
 predictis, neque fagos incidere, neque alia  
 ligna, neque cum eorum animalibus quibu-  
 scumque, contrafaciente, constata de verita-  
 te. Solvant tamen dicti Domini Comitis pro-  
 hibiti vice qualibet Augustale unum, et nihilo-  
 minus emendet damnum Patrono damni-  
 ficato = Item quod Homines Casalis Petrij pre-  
 dicti non debeant inferre damnum aliquod

INTERMESULI  
1388

neque per vias, neque per eorum ani-  
malibus, nec in terris cultis, seu  
seminatib; et in vineis hominum  
Cajalis Intermeuli, et e converso homines  
de Intermeulo non debeant inferre duntaxat  
aliquid in terris cultis, et seminatib;, ne  
alium in vineis hominum Cajalis Petri pro-  
dicis, nisi sint de voluntate Patris. Contra-  
facientes, constito de veritate vice guali-  
bet solvant Curie predictae Domini Comitis  
Augustale unum, et similiter emendat in  
munum Patris damnificato. Item quod  
homines Intermeuli debeant, et teneantur  
dare quandam viam, que vadit per prata  
eorum per quam itur versus Carenum  
montanea, largam, et aptam per spatium  
unius lancee per latitudinem hominibus  
Cajalis Petri Com. pro. hac conditione ad-  
jecta, quod homines Cajalis Petri predicti  
per dictam viam non possunt ire, neque ve-  
nire cum bobus iunctis, et vacantiis tra-  
ghare, seu trahere, istis mensibus in anno  
Mense Aprilis, Maji, Junii, Julii, et Augusti,  
et hoc

ad hoc ut non faciant damnum aliquo in pa-  
rtibus hominum de Intermesulo, et alio tem-  
pore omnes ipsi de terra predicta possint, et  
valeant quomodo voluerint, duntaxat vadant  
per dictam viam, per quam ipsi homines Ca-  
saly Petre predicte possint, et valeant ire &  
silvas hominum de Intermesulo, ad faciendum  
ligna, et fagos, et cetera eorum libera voluntate,  
et loca deserta, ubi homines de Casale Pe-  
tre predicte possint facere ligna, et de hinc reci-  
pere intelligatur illa Com. Invisi-  
in la fratta di Valle dallavia in sopra, ver-  
sus Fanam, versus Carenum de Montanea,  
versus Rodium de Ramonte. = Itaque quod  
homines Casaly Petre predicte cum eo-  
rum animalibus, exceptuatis pendiibus  
de razza, et similiter homines Casalis In-  
termesuli cum eorum animalibus exceptua-  
tis animalibus de razza possint pasua su-  
mere, et invicem vicinare, et debeant ab  
infrascriptis confinibus communiter, et licet  
vulgariter nuncupando V. 3. Dalla fine del  
Castello Ramondi, dalli limiti di Valle pro-

LAUDO  
1328

dallo tenite della Fosse di rosa, dallo tenite  
da piedi alti apperz, dallo rio oloroso, usque  
ad faxinon communem remaneant, et expro-  
se debeant in pasuo hominibus Casalium predi-  
corum = Dallo rio oloroso versus Petram  
Cameriam, dallo colle delle Valze, versus Pe-  
tram predictam, dallo tenite da piedi se-  
fosse, dalle vena della Fosse delle Valze, dalla  
Cocena dallo piano dello Coppolo dall'Abete,  
dal Pechio Corondo versus Petram predi-  
ctam remaneant pasua hominibus de be-  
tra rationabiliter, et homines de In rex-  
meselo suprad: in dictis locis habentes aliqua  
petia terrarum possint ire ad laborandum  
ipsas terras cum Bobus, et in ipsi petiis  
terrarum boves pasceret = Cameriz vero  
remaneat sicut fuit tempore retiar to  
communis in pasuo hominibus, et personis  
Casalium predictorum, a predictis tenementis,  
et locis versus montem una pars, et altera  
possint vicinare cum eorum animalibus, pa-  
stua sumere, exceptuati pecudibus de Papa,  
dum

LAUS  
1382

12.  
dem tamen quod in dictis locis ubi tenu-  
ria gascuā tenent nullo modo neque  
de Petra, neque de Intermeulo supra dicti,  
et ferris cultis, et seminatis, neque in prati.  
quod cum non sint falciati, inferant  
damnum aliquod, cum eorum animabus,  
vel personis. Contrafaciens solvat domino  
prohib. Augustali unum, et emendat  
annuum Canonis damnificato. = Italis  
et terminis versus Petram piz-  
dictam. Homines de Petra possint gascuā su-  
mere, et non aliter. = Item in aliis locis  
privatis hominum de Intermeulo supra dicti, nullo  
de Petra possint ire ad faciendam damnum  
aliquod quoque modo, contra voluntatem  
Canonis. Contrafaciens solvat unum, et  
miti prohib. Augustali unum, et emen-  
dat annuum Canonis damnificato, et e-  
inverso intelligatur de omnibus de Inter-  
meulo sub genā piz. piz. locis. No applican-  
da. Et hanc ius unum, nos tam definitivam sen-  
tentiam proferimus, mandamus, predicta omnia

LAVES  
1322

INTERMEULO

et singula inviolabiliter observare pro parte  
 utriusque Urbis, et hominum omnium, et sin-  
 gularum Universitatum Casalium iudiciorum  
 ad penam quinquaginta unciarum aurei, cu-  
 riis pro: Domini Comitis, prohiberi a parte non obser-  
 vante accepimus proter ~~et sequitur~~ et con-  
 da, lata, data, lecta, et recitata fuit predicta  
 sententia per ~~se~~ supra dictum Vicarium pro  
 Tribunali sedente in ~~quod~~ Sufficiam in Palatio  
 Curie Domini, ~~se~~ gradibus in Solio ipsius Pala-  
 tii anni Domini millesimo recentissimo octage-  
 simo octavo, die tertio = vic: Gulij Majoranij  
 Ursini = In nomine Domini nri I: Amen. ~~Sub~~  
 P. Ferdinando d'Alarcon y Mendoza Marit-  
 te della Valle Siciliana, et Censore ~~pro~~ bito,  
 et Arbitratore electo, et Reputato dal' ~~Urbis~~,  
 et homini deli casali della Pietra Camela, et  
 Intermedioli del duxo Marchesato della Valle pred:  
 mediante publico Instrumento rogato per ma-  
 no di ~~no~~ Gualio Ferri di Montorio nel gior-  
 no quattoro del mese di settembre proximo passato  
 1635. ad accomodare, concordare, decidere, deter-  
 minare, et diffinire le liti, et differenze vertite, et ag-  
 sate, et que vertono, et passano tra le sopraddette  
 Urbis, et homini di esse. Sopra li territorij detti

VICARIO  
 DI STATO  
 SENTENZA  
 XTRIS TORRIS  
 NEL PALATIO  
 CURIA  
 1388-3  
 CONTE  
 URSINO

FERDINANDO  
 D'ALARCON Y  
 MENDOZA  
 MARCHESE  
 VALLE SICILIANA

1635

Rogato  
 OSTIUS TENDI  
 di Rogato  
 li 24. 1635

di Camera

13.

di Camera, et altri, e per l'interessi patiti, e rob-  
 be levate si dall'una parte, e l'altra duran-  
 tino le inimicizie tra di loro, e a quelle  
 imporre perpetuo silenzio, con ampla, e  
 plenaria potestà, et autorità di potere ad  
 una parte levare, e scemare, et all'altra da-  
 re, ed augumentare a nostro arbitrio, e volon-  
 tà, come in d. Instrumento, al quale è visto, e ric-  
 nociuto, trascritto, a noi presentato, et in-  
 tese le ragioni addotte a bocca, et in scritto  
 delli Sindici, e Procuratori delle medesime Uni-  
 versità, visto anche l'Instrumento del laudo  
 fatto nell'anno 1388 a 3. di giugno dal Vicario  
 dello Stato della Valle di quel tempo, eletto dal  
Sig. Conte Raynolone Visino Patrone allora  
 della d. Valle sopra le differenze, e liti, che si-  
 milmente furono, e vertebano tra dette Uni-  
 versità per li medesimi territori; Visto un  
 Instrumento di compra, e affitto perpetuo  
 di un territorio detto le Ceje del Poggio, vendu-  
 to, e dato Sante, e Aiovo Ant. Baroni del Poggio  
 all'Unità di Lerqueto, et Invermesoli, mediante  
 Pro Sindici, e Procuratori, rogato per mano del  
 quondam Not. Gio: de Marco da Pofficia nell'

BARONI  
DEL  
POGGIO

SANTE E

NOTIUS  
GIOVANNI DE  
MARCO DATO  
SU LO CAR  
DEL POGGIO

CONTRATTO  
DI COMPRA E  
AFFITTO

Anno 7 1 70

anno 1420. Vite le cose da vederfi, e Considera  
 se le cose da considerarsi, ~~in~~ anche la re-  
 lazione fatta ai dadi reo al bono core, da  
 noi mandato sopra la faccia del luogo. In  
 nomine regebitis, con questa nostra arbitra-  
 le definitiva sentenza, e laudo, arbitriamo,  
 laudamo, decidamo, determinamo, e definiti-  
 vamente decretamo, e sentenziamo, nel mo-  
 do, e forma, che segue. **¶** Che dadi, ~~l'una~~, et uomi-  
 ni belli, ~~loptati~~, nostri fratelli della Pietra la  
 meta, ad Intermedi si debbia grimo offerire,  
 ed attendere il opiajrito laudo, e sentenza  
 Arbitrale data, e fatta nel d. anno 1388 per  
 questo ~~l'una~~, et uomini di detta ~~l'una~~. ~~l'una~~  
 possedere, e ~~l'una~~ nel possesso, conforme per ag-  
 rato, fin al giorno, che sia loro ~~l'una~~. ~~l'una~~  
 time hti, et ~~l'una~~ ~~l'una~~, che per maggior chia-  
 rezza si distinguano. **¶** La d'avena della Crocena  
 in sopra verso li monti, e Montagna nomi-  
 nate in detto laudo si debbia possedere, come  
 si e posseduto per il gasato, senza innovazione  
 alcuna. Palla detta vera della Crocena in sotto  
 verso il fiume. Sono si debbia tirarsi a dirittura  
 della Vena, seu sassa con Croce, che sta vicino,  
 e dove si

originale  
 in archivio  
 P. 1388  
 P. 1388

La  
e dove si dice, che era un toro, e da detta  
na debbia tirarsi a dirittura della Cape della  
acqua della forma del molino d'Intermesoli,  
con condizione, che se l'uomini della Prete  
pied: da detti confini in dentro, e verso In-  
termesoli avessero pezzi di terra possano an-  
dare a coltivare quelle con li loro bove, et in detti  
ti pezzi di terra effi bove pascere: Et il simi-  
le possano fare le genti, et uomi d'Intermeso-  
li se avessero pezzi di terra dalli predetti confini  
verso la detta Prete. La del fiume Arno  
divida il territorio, e canna il fossato, che sta  
tra le Mespantine, che sono verso la Prete,  
et il lavorativo verso le vigne di Camera. Le  
Mespantine dal fossato in la retino, e siano can-  
na della Prete, e nelle lavorativo verso le vigne  
la canna d'Intermesoli arrivi sino alla limitera,  
che sta a capo la terra di Bernardino Nascio Co-  
lotta, e così seguiti a dirittura fino al fossatello,  
che sta nell'entrata di dette vigne di Camera.  
Entrando nelle vigne di Camera si piglierà segno  
di limiti, che sta nella vigna si possiede oggi  
da orario di S. Marco, e si tira a dirittura

della Vajchia, che sta in quella, che si dice di Sil-  
 meo, di là si vada a dritto fino alla terra, che  
 fu di Pasquantonio di Soroto, ove ora è la vigna  
 di Francesco Valerio a dirittura di una vena gros-  
 sa, che sta nel mezzo di detta vigna, e da quella  
 vena si esce a dritto per le vigne, e ricali nella  
 stradella, che va tra mezzo le vigne, e così si es-  
 gue sotto, e sopra la strada, uscendo per quella  
 sino al Pechio Luputo, e dal Luputo, in la p' terra  
 per la stradella, che oggi vi è, si esca per quella  
 sopra la vena detta la cacciara, e sopra vena nim-  
 fossa, e si vada perfino alle case del Loggio, e  
 territorio di <sup>CERQUETO</sup> Cerqueto, <sup>per</sup> <sup>entro</sup> <sup>del</sup> <sup>territorio</sup> <sup>della</sup>  
<sup>della</sup> <sup>quale</sup> <sup>con</sup> <sup>tra</sup> <sup>di</sup> <sup>quello</sup> <sup>che</sup> <sup>è</sup> <sup>tra</sup> <sup>il</sup> <sup>territorio</sup> <sup>della</sup> <sup>quale</sup> <sup>è</sup> <sup>tra</sup> <sup>il</sup> <sup>territorio</sup> <sup>della</sup>  
 dalla quale confini in sotto fino al fiume  
 Arno, e con ragione si ha a dire che l'Unità  
 di Cerqueto, di Cermeto, e di Vinta, e suoi cittadini  
 ne siano liberi, ed assoluti Padroni, ne da del-  
 ti confini in sotto l'Unità, ed uomini della Pie-  
 tra sottodetta, habbiano ragione, ne azione al-  
 cuna. Riservato però per noi, et a nostra  
 comodo lo sopra detto territorio detto le case del  
 Loggio, nello quale ne dette l'Unità, nemmeno l'  
 Unità di Cerqueto abbiano, ne debbiano avere  
 azione

perduto

UNIVERSITA  
1730  
INCERMEOLI

15.  
azione alcuna da oggi avanti, a quali re-  
stituiremo il prezzo pagato per detto territo-  
rio = Pali predetti confini in sopra resti Can-  
na, e territorio dell'Unità, ed uomini della Bre-  
ta predetta, e da detti confini in sopra l'Unità,  
ed uomini della Tale d'Intermafoli possono con  
loro animali, e utensili, e armenti di rapa-  
gajolare comunemente pigliare il gascolo  
con gli uomini della Pietra, ed anco ci possono  
legnare, e far legna in tutto il territorio di  
Camara, mentre perciò, che nullapersona, ne  
in detto luogo, ne altrove, dove si pigliano  
i gascoli comuni, danno danno, ne con gli ani-  
mali, ne con le persone nelle terre colte, o fe-  
minate, ne meno nelle prati guardati, e non  
falciati, non meno nelle vigne. E riferendo  
a Noi la potestà, ed autorità di dividere, e  
determinare. per l'interessi patiti, e sopporta-  
ti dalle Unità, ed uomini di quelle, e di Ciavura  
di esse, nella loro roba, ut sup. davanti le inimi-  
cizie dal difetto di Giugno 1631. in qua, che fu sti-  
polato l'Instrumento di Pace fra li medesimi, ro-  
gato dal G. Not. Maurizio d'Aspignano, così

Instrumento  
di pace  
1631

N

dicemo, laudamo, arbitramo, e definitivamente  
sentenziamo, e decretamo con questo, e con ogni  
altro miglior modo. P. Ferdinando d'Alarcon  
Pata, Letta, recitata, e promulgata. Laudo: Arbitrale  
definitiva sentenza d'ord. di Gio: B. Mar-  
chesi Almo, ed Eccmo, da me Not. Gt. Ferris  
di Montorio oggi primo Febbraio 1636. nell'Isola,  
ed in Casa d'Angelo Terremoto dove risiede,  
G. Sig. presenti per Septimonij Gio: Pom. di Pompeo,  
e Donato Antonio Sabbatini Sindici, e Procure-  
ratori dell'Unita della Dreta predetta; Gio: Pom.  
di Nardangelo, e Gio: Santo di Valerio Sindici,  
e Procuratori dell'Unita d'Intermesoli predet-  
ti presenti per Septimonij P. Gio: Pom. Annigogna Pre-  
posto dell'Isola, P. Mercurio Vranio, Angelo Ter-  
remoto dell'Isola, Not. Lorenzo Melchiorre  
di Montorio, e molti altri = Itaq. Not. Gt. Fer-  
ris qui sup. recitari de' ord. = Exempla-  
ta est presens Cop. a Copia licet aliena manu  
scripta, Concordari vidi, Temper meliori Colla-  
tione. Alvaq. unde in fidem ego Not. Liberator  
Flory de Castellis presentem feci, et signum me-  
um fideliter signavi, Lau. P. = Adest. Signum Su-  
mad. Notarij = A di 22. di Luglio 1529. Piedra

MARCHESE  
D'ALARCON  
NOT. Gt.  
OTTAVIO FER-  
RIS  
1/2/1636

Subsc.  
Recusato  
1636

Camera

Camera. Soli. S. di Toffia. Perito  
 nel luogo menfurato, essendo stato per  
 e de la Vnta di Pietra Lam. ~~...~~ per  
 misurare, e terminare, gli luoghi promiscui,  
 del jus pacandi della una, e l'altra Vnta. Li  
 giorni addietro, cioè li 17, 20, e 21 del presente  
 sud: mese di Comune consenso d'ambidue es-  
 se Vnta, mi portai sopra la faccia del luogo,  
 e luoghi sud: et avendo stimato di bene  
 prima di fare altro, verificare li confini del  
 la tanna e i luoghi controversi, cioè dal  
 la Crocena, seu Poggio della Croce in sopra  
 per sino alli prati della Valle dell'Acero, seu  
 Pratorivivo, inclusive qui principiai a con-  
 firmare li confini, e feci una Croce con due let-  
 tere P. in questo modo  sopra ad un sasso  
 bianco, situato nel colle, nell'ultimo de prati  
 verso la Pietra, conforme acquapende, ed in-  
 di poi calando colle colle, come acquapende per  
 sino a piedi de i prati, e cominciando a salire  
 verso il colle della Staja Castello, seu Castello  
 Raimondo si trova un sasso bianco, dove  
 feci un'altra Croce  e fe-

quando di salire vicino alla cima di S. Colle, seu  
Monte, situato sopra il piano della Capeta ver-  
so la facciata di S. Sermesoli, li fu trovata una  
croce antica, la quale non fu ritoccata, et  
arrivato in cima a S. Monte, feci un'altra cro-  
ce nuova.  e poco distan-  
te da questa fu trovata un'altra croce antica  
verso la Pietra, che nemmeno fu ritoccata,  
e risalendo per detto Colle conforme fissa la  
pendenza del paese per sino a piedi li grati  
del piano della Pietra, si trova un pechino grande  
bianco dove vi era una croce antica, fu rino-  
vata con le predette lettere , e poi tirando per  
linea trasversale a piedi detti grati per sino  
alla strada delle Traglie della Pietra, vi è un  
Pechiotto bianco, dove fu trovata un'altra  
croce antica, e fu rinnovata nel modo, come sopra  
 tirando, e risigliando poi per linea retta,  
infino ad una pietra, come un termine, dove  
era una croce di quelle nominate nell'Alba-  
rano, fu rinnovata detta croce nell'istesso ma-  
do come sopra , e di qua risigliando per linea  
retta similmente infino ad un'altra croce antica  
parimenti espressa nell'Albarano, situata in una  
pietra

pietra, seu tufo nel Colle sopra fonte Spejel  
 la, vi senza rinovare quella fu fatta un'altra  
 croce coll'istesse lettere ~~Principiando~~ e ricatan-  
 do p' linea retta per quanto si e potuto in fino  
 ad una croce antica trovata in una vena so-  
 pra la fonte del Balzo sotto il lemite di Mon-  
 tefaro, che e rinovato dalle fosse del Castel-  
 luccio, fu rinovata la medesima croce con l'  
 istesse lettere <sup>P. I.</sup> e di la Talando per fino la  
 Crociera, seu specchio della croce, dove fu ro-  
 no trovate molte croci antiche, vi fu fatta  
 una nuova in mappa di quella coll'istesse let-  
 tere <sup>P. I.</sup> Principiando poi a misurare il  
 spazio di quomijue verso Intermesoli dalla Cro-  
 ciera, seu specchio della croce in sopra per cen-  
 to lanne, arriva il spazio per fino ad un  
 specchio di tufo situato a piedi il lanternone  
 sopra una stradella, che riege alla strada del  
 le ragnie di Intermesoli, dove fu fatto un  
 segno con una lista in questa guisa P. I. P. un-  
 te annoiano sus pascendi, di la Talando alla  
 croce dell'origine sopra la fonte del Balzo mi-  
 surato se cento lanne fu fatto un altro segno  
 coll'istessa lista P. in un specchio di tufo, situato

in contrada del Cantone, e poi salendo per  
linea retta da detta croce di confini indopra,  
le sudette cento canne arrivano sino ad  
un altro segno fatto coll'istessa cifra P. sopra  
di un schiappeto di Tufa nel piano sopra il  
tenute di Montevivo, distante dalla strada  
delle Traghe d'Intermesoli da canne tren-  
ta incirca in qua verso la Reta, e poi ri-  
spigliando la confine sopra fonte di peperda,  
dove è la croce nuova, e vecchia misurati  
canne settantaquattro per aggiustare la  
linea delli confini troppo accorta, ed ar-  
rivano le dette canne settantaquattro  
per sino ad un segno fatto colla predetta  
cifra in uno schiappeto di Tufa situato di-  
sta dalla strada delle Traghe d'Intermeso-  
li, e da d. cifra, seguendo per linea retta  
si trova un termine divisorio d'alc. terre  
Razionali in Cont. di Colhe Capicci di la' dalla  
strada delle Traghe d'Intermesoli poco lon-  
tano ivi fu fatto un altro segno colla mede-  
sima cifra, dove arriva finalmente il tratto  
e di la ripigliando alla giungara palude ri-  
salta per linea retta al colle, e va al passo  
de nati

dine d' ambedue esse parti il pnte, firmato  
 di loro pp: mani col segno di croce dell' illite  
 l'ati respective, e di me pnt. Perco, ad futu  
 ram rei memoriam Inti Testimonij. Aus  
 Propt segno di croce di Filippo di Ferrante Cam:  
 illiterato della Pietra, confirmante, ut supra +  
 segno di croce di Giuseppe Cherubini illo Cam:  
 d'Intermesoli, che conferma, ut supra + segno  
 di croce di Francesco di Dionisio della Pietra  
 Cittadino illiterato, confirmante, ut supra + se  
 gno di croce di Renato d' Angelo della Pietra  
 illo Cittadino eletto, confirmante, ut supra + se  
 gno di croce di Lullo Cherubino d'Intermesoli  
 illo Cittadino eletto, confirmante, ut supra + segno  
 di croce di Galiberto d'Intermesoli illo Citadi  
 no eletto, confirmante, ut supra + segno di croce di  
 Pietro Ant: Naffaro illo d'Intermesoli confir  
 mante, ut supra + segno di croce di Tomaso di  
 Marco della Pietra Naffaro illo confirmante,  
 ut supra = Io P. Dom: Ant: de' Lucio fui pnt, ut supra =  
 Io P. Donat: Sabbatini fui pnt, ut supra =  
 Io Fran: Sabbatini Cittadino eletto della Pietra  
 pnt, confirmante, ut supra = Io P. Andrea Oraviano  
 sep: pp: = Io P. Martino Tardeti fui pnt, ut supra = Io  
 Pietro Paolo di Leonardo fui pnt = Io Vitantonio

1  
Sorbi di officia Perito Communens: eletto ma-  
no proprio: = Quali letti da me infra Notaro  
con alta, et indelegibile voca, et inseriti nel  
pub. Instrumento una coll' attestato fatto da Vi-  
sant. Sorbi da off. esperto Communens: eletto  
da ambe le sud. Partiti, e esse da suoi Odiermi  
Amministratori a ponere li confini sopra  
li descritti pacoli promissioni, et con la me. cir-  
cum circa, come dalli segni, e confini posti ne  
sudi. territorj, similmente p. togliere in avven-  
nire ogni dubbia, ma perpetuare una per-  
petua pace, esse parti nella presenza sua si-  
milmente ratificano, emologano, accettano, e  
confermano nel principio, mezzo, e fine simil-  
singula singuly referendo, promettono, e splenne-  
mente s' obligano, e ciascuna d' esse Parti s' obli-  
ga, tanto per se, e suoi successori nell' officio  
suo, quanto in nome, e parte di tutti i loro  
Citadini l'una all'altra, e l'altra all'una san-  
tamente p. l'avvenire: non darli molestia  
alcuna, ma di vivere pacificanti, et ad unquod  
osservare tutti, e singulizzati, e convenzioni  
poste tanto in d. Statuto, quanto nell' sud.  
Laudi, come pure li segni, e confini suditi

et prefati

20.  
effigere in ~~...~~ si ~~...~~  
di esse il Contrario sotto le gene, Come sopra  
espresso, e giurando infra ~~...~~ = Quam rati-  
ficationem, emologationem, promissionem,  
obligationem, pacta, et omnia alia in p<sup>nti</sup>  
Instrum<sup>to</sup>. Consecuta dicti Fran<sup>ci</sup> Marci Cam<sup>eris</sup>, Do-  
minicy Affuntii, et Francicy de Talitio Mas-  
sarii Inter mesuli ex una = Et Mathiey de Mar-  
tino Camerarius, Fran<sup>ci</sup> de Sabbatino, et Antonius  
de Ponato Massarii Petri Cameris, proscriptis,  
eorumq. Successoribus in officio p<sup>re</sup>o. promise-  
runt temp<sup>or</sup>e, et omni futuro tempore ha-  
bere ratas, et rata, et ea que ab eisdem, et  
non contravenire, aliqua ratione, in Iudicio,  
et extra, sub pena dupli<sup>s</sup> applicanda pro me-  
diante, que pena, et eaque pena, et ratio manente  
pacto, et quia sic = Pro quibus omnibus observan-  
dis, et inviolabiliter exequendis, et adimplendis,  
d<sup>ic</sup> Partes, una scilicet alteri, et altera alteri ad in-  
vicem obligaverunt seipsas personalit<sup>er</sup>, eorumq.  
Successoribus in officio p<sup>re</sup>o., et sic sese obliga-  
verunt vicissim, bona omnia dictarum Uni-  
versitatum, mobilia, stabilia, et cum Clausula

Constitutis, precariis, et pacto capiendis, et se  
renunciaverunt, et juraverunt partes ipsae  
ad Sanctae Dei Evangelia, factis Corporaliter  
scripturam earum dexterae manibus, praedicta  
omnia ad sic aserib. fuisse, et esse vera,  
eaque inviolabiliter, et ad unguem observa-  
re. Unde ad futuram huius rei memoriam,  
et dictarum Partium, eorumque Successorum in  
off. praed. ac aliorum omnium, quorum inte-  
rest, et in futurum interesse poterit Certitu-  
dinem, Autelam, et plenam fidem, factum  
est ex inde de praemissis omnibus, et singulis  
per hoc publicum Instrumentum per manus meae in-  
scripti Notarii, signo, et subscriptione meae solite,  
necnon infra scriptorum Regis iudicis, et Testi-  
um subscriptionibus roborandum, quod scrip-  
si, publicavi, et in hanc publicam formam  
relegi ego scilicet Joannes de Fabriciis, qui de pre-  
missis omnibus, una cum dicto Rege, iud. et de-  
sistibus rogatus interfui, et ideo hic me subscrip-  
si, meumque solitum, et consuetum, quo in pu-  
bliciis usor Instrumentis signum apposui. Idem  
qui

qui supra Not. Ines de Fabritiis a Montorio  
 m: prof: reg: Lau Leo Semper, ac Beato Cocco  
 Protectori nro: Ego Joannes Scar/cel a Mont  
 orio Reg: Jus: ad Contractus Suprad: omnibus, et  
 pro Jus: Reg: rogatus interfui, et ideo hic me  
 subscripsi Leg: usque = Jos. Ber: Zabarelli San  
 testini; ubi: = Jos. P. ... de ... = Jos. P. ...  
 Jos. P. ... = Jos. P. ... = Jos. P. ...

Muzio Vaccarello son det., ubi: = ad est signum  
 predicti Notarii Ines de Fabritiis a Montorio.

Templata est per huc Cop: a suo pp: Originali huj:  
 in Carta Pergamena, mihi Notario Luciano Ju-  
 ciani et Fratris Adriani exhib: = mag: Came-  
 rarium Unitatis Petre Cam: et eidem testibus,  
 cum quo facta est Concordia, meliori sensu salvata  
 et ideo hic me subscripsi, et pro rei veritate signum  
 meum, quo in publicis uter apposui, Leg: Lau Leo

dem qui supra Not. Lucianus Luciani m: pp: =  
 Cartarum scriptarum w: via: primo  
 inclusa pnti et infidem  
 Not. Luciani m: pp: =

